

# **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 14 agosto 2007 (16.08) (OR. en)

12372/07

**Fascicolo interistituzionale:** 2007/0160 (ACC)

> **ACP 147 COAFR 266 WTO 168**

## **PROPOSTA**

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 luglio 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica con riguardo alla modifica degli allegati IV e VI dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 444 definitivo

ccIT DG E II

## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 25.7.2007 COM(2007) 444 definitivo 2007/0160 (ACC)

## Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica con riguardo alla modifica degli allegati IV e VI dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione)

IT IT

### **RELAZIONE**

#### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

## • Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 106, paragrafo 1, dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, autorizza il Consiglio di cooperazione a decidere sugli emendamenti presentati da una delle due parti. In base all'articolo 97, paragrafo 3, il Consiglio di cooperazione può decidere su tutte le questioni contemplate dal TDCA.

Inoltre, l'articolo 17 di detto accordo prevede che, su richiesta del Sudafrica, la Comunità esamina le proposte relative ad un calendario accelerato di abolizione delle tariffe per le importazioni di prodotti agricoli in Sudafrica, associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti originari della Comunità europea esportati verso il Sudafrica

In tale contesto, la proposta di decisione del Consiglio è intesa ad abolire i dazi applicati al Gouda, al Cheddar ed ai formaggi fusi per le esportazioni comunitarie in regime preferenziale a destinazione del Sudafrica e, di conseguenza, ad eliminare le restituzioni all'esportazione applicate a detti formaggi esportati in Sudafrica. Fatti salvi eventuali allineamenti del tasso di cambio, le restituzioni comunitarie all'esportazione concernenti altri formaggi del contingente tariffario inclusi nell'allegato VI, elenco 4, "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*), diversi dai tre tipi di formaggio in questione, sono mantenute ai livelli applicati nel luglio 2004.

È stato inoltre suggerito di inserire una nota a piè di pagina nel pertinente allegato del TDCA, per precisare il senso di "gross weight" (peso lordo) nell'ambito dei contingenti tariffari globali per alcuni prodotti in scatola a base di frutta. In seguito al dibattito svoltosi nel gruppo di lavoro del Consiglio ACP del 6 novembre 2002<sup>1</sup> è stata raggiunta un'intesa con il Sudafrica sulla formulazione di detta nota.

Poiché fra i prodotti inclusi nell'allegato IV, elenco 8, del TDCA sono stati erroneamente inseriti, alla voce "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*), alcuni formaggi che non fruiscono di concessioni tariffarie in quanto coperti da denominazioni comunitarie protette, i formaggi in questione sono stati trasferiti dall'elenco 8 all'elenco 7 dell'allegato IV.

## • Contesto generale

La presente decisione del Consiglio fa seguito ad intensi negoziati condotti a livello tecnico dopo la presentazione di una proposta intesa a risolvere le questioni agricole rimaste in sospeso tra l'UE ed il Sudafrica. Le iniziative da intraprendere sono state approvate a livello politico nell'ambito del Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica del 14 novembre 2006.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una posizione comune sulla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione.

Una nota informativa sui contingenti tariffari di frutta in scatola (rif. del Consiglio n. 112/02 ADD 1 ACP del 5.11.2002) è stata trasmessa al gruppo di lavoro del Consiglio ACP il 6 novembre 2002 e, nel corso della discussione, gli Stati membri sono sembrati favorevoli all'adozione di una posizione comunitaria su tale questione (gruppo di lavoro ACP n. 14234/02 del 27.11.2002).

L'equilibrato accordo raggiunto è un segnale incoraggiante per gli operatori economici interessati ed anche per le future relazioni tra l'UE ed il Sudafrica, che assumono attualmente un profilo più ambizioso nel quadro del "Partenariato strategico UE-Sudafrica<sup>2</sup>".

## • Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio Decisione 2004/441/CE del Consiglio Decisione 2001/631/CE del Consiglio.

## • Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

La presente decisione rientra in una più ampia attività di revisione che le due parti hanno convenuto di intraprendere a norma dell'articolo 103 del TDCA<sup>3</sup>.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

## • Consultazione delle parti interessate

Negli corso degli ultimi anni, l'UE ed il Sudafrica hanno tenuto diverse sessioni di colloqui a livello tecnico per discutere il contesto e le implicazioni della presente proposta.

Inoltre, gli Stati membri sono stati sempre informati (oralmente) sui risultati dei colloqui tanto nel corso dei negoziati quanto nell'ambito del comitato dell'articolo 133, del gruppo di lavoro del Consiglio ACP e del gruppo consultivo "latte".

### • Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

## • Valutazione dell'impatto

Non pertinente

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

#### • Sintesi delle misure proposte

La presente decisione tiene conto delle preferenze tariffarie per i formaggi accordate alla Comunità dal Sudafrica nonché della soppressione delle restituzioni all'esportazione applicate a tali formaggi. Essa chiarisce inoltre l'interpretazione dell'espressione "peso lordo" ("g. w.") in relazione ai contingenti tariffari per alcuni prodotti in scatola a base di frutta e modifica l'elenco 8 dell'allegato IV del TDCA trasferendo nell'elenco 7 di tale allegato alcuni formaggi inseriti per errore nell'elenco 8.

In base alla proposta, la presente modifica del TDCA dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> COM(2006) 347 def. del 28.6.2006.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> COM(2006) 348 def. del 28.6.2006 e COM(2006) 561 def. del 2.10.2006.

# • Base giuridica

Articolo 133 del trattato che istituisce la CE.

## • Sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

# • Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

La forma di azione proposta (decisione del Consiglio da adottare nell'ambito del Consiglio di cooperazione UE-SA) è la più semplice possibile nel contesto del quadro giuridico stabilito nel TDCA).

## • Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: decisione del Consiglio (unico modo per modificare le disposizioni commerciali del TDCA).

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio comunitario è trascurabile.

### Proposta di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica con riguardo alla modifica degli allegati IV e VI dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro<sup>4</sup> (in prosieguo "l'accordo") è stato approvato a nome della Comunità con decisione 2004/441/CE del Consiglio del 26 aprile 2004<sup>5</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di cooperazione è autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dall'accordo. L'articolo 106, paragrafo 1, stabilisce la competenza del Consiglio di cooperazione a deliberare sugli emendamenti presentati da una delle due parti al fine di modificare l'accordo.
- (3) In conformità all'articolo 3 della decisione 2004/441/CE, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, a norma delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. Inoltre, l'articolo 10 della decisione 2001/631/CE del Consiglio, che adotta il regolamento interno del Consiglio di cooperazione<sup>6</sup>, autorizza quest'ultimo ad adottare le decisioni tramite procedura scritta.
- (4) È necessario chiarire il significato di "gross weight" (peso lordo) nel contesto delle linee tariffarie di cui alla rubrica "Fruits, nuts and other edible parts of plants" nell'allegato IV, elenco 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3

<sup>5</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU L 221 del 17.8.2001, pag. 37.

- (5) Gli elenchi contenenti le linee tariffarie della voce "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*) richiedono alcuni adeguamenti tecnici per determinati prodotti che beneficiano di una protezione a norma del regolamento (CE) n. 510/2006<sup>7</sup> in quanto indicazioni geografiche.
- (6) In conformità all'articolo 17 dell'accordo, la Comunità ha esaminato su richiesta del Sudafrica una proposta relativa ad un calendario accelerato di abolizione delle tariffe per le importazioni di taluni formaggi in Sudafrica nell'ambito del contingente tariffario previsto nell'allegato VI, elenco 4, "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*), associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso il Sudafrica di detti formaggi originari della Comunità.
- (7) Per categorie di formaggio, cioè Gouda (codice doganale tre e comunitario 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario 0406 30), incluse nell'elenco 4 dell'allegato VI, l'attuale riduzione del 50% dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità deve essere trasformata in un dazio contingentale nullo. Occorre pertanto che la Comunità elimini le restituzioni all'esportazione per questi stessi prodotti e mantenga le restituzioni all'esportazione per gli altri prodotti al livello applicabile a decorrere dal 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all'applicazione integrale, effettiva e senza condizioni dei dazi doganali previsti per le importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità.
- (8) Fatti salvi eventuali allineamenti monetari, è necessario che le restituzioni comunitarie all'esportazione per i formaggi del contingente tariffario inseriti nell'elenco 4, dell'allegato VI dell'accordo, ad eccezione del Gouda, del Cheddar e dei formaggi fusi di cui al precedente considerando 7, non siano aumentate tanto da superare il livello applicabile dal 16 luglio 2004 per gli altri formaggi<sup>8</sup>,

DECIDE:

#### Articolo 1

La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica, tramite procedura scritta, in merito alle modifiche da apportare ai pertinenti allegati dell'accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di cooperazione allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

Il rappresentante comunitario in sede di Consiglio di cooperazione è autorizzato a firmare in nome della Comunità la decisione del Consiglio di cooperazione ed eventuali scambi di lettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del progetto di decisione.

GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.

# Articolo 3

Non appena adottata, la decisione del Consiglio di cooperazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il Presidente

## **ALLEGATO**

Progetto di decisione n. .../... del Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica in merito alla modifica degli allegati IV e VI dell'Accordo per il commercio, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica sudafricana dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

# IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA,

visto l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro<sup>9</sup>, (in appresso denominato "il TDCA"), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, ma applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2000, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1;

## considerando quanto segue:

- (1) Occorre chiarire il significato di "gross weight" nel contesto delle linee tariffarie incluse alla voce "Fruits, nuts and other edible parts of plants" nell'allegato IV, elenco 6.
- (2) È necessario apportare adeguamenti tecnici all'elenco che contiene alcune linee tariffarie della voce "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*), in quanto tali prodotti sono coperti da denominazioni UE protette<sup>10</sup>.
- (3) Il Sudafrica è tenuto a procedere all'apertura del contingente tariffario di cui all'allegato VI, elenco 4, riguardante tra l'altro "Cheese and curd" (*Formaggi e latticini*).
- **(4)** Per categorie di formaggio, e cioè Gouda (codice doganale tre comunitario 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario 0406 30), incluse nell'elenco 4 dell'allegato VI, l'attuale riduzione del 50% dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità deve essere trasformata in un dazio contingentale nullo.
- É pertanto necessario che la Comunità elimini le restituzioni all'esportazione per i tre prodotti di cui al quarto considerando e faccia in modo che le restituzioni all'esportazione per gli altri formaggi non superino il livello applicabile a decorrere dal 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all'applicazione integrale, effettiva e senza condizione dei dazi doganali previsti per le importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

Regolamento (CE) n. 510/2006 (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

## DECIDE:

## Articolo 1

Nell'allegato IV, elenco 6, per le linee tariffarie incluse alla voce "Fruits, nuts and other edible parts of plants", l'abbreviazione "g.w." nella colonna di destra è completata dalla seguente nota a piè di pagina:

"In this particular case, the term "gross weight" has to be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing."

## Articolo 2

1. Nell'allegato IV, elenco 7, per "Cheese and curd" è inserita la seguente tabella:

CN code 2007	Notes/tariff quota/reductions
Cheese and curd	
0406 90 13 (Emmentaler)	
0406 90 15 (Sbrinz)	
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)	
0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)	
0406 90 23 (Edam)	
0406 90 25 (Tilsit)	
0406 90 27 (Butterkäse)	
0406 90 29 (Kashkaval)	
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)	
0406 90 37 (Finlandia)	
0406 90 39 (Jarlsberg)	
0406 90 73 (Provolone)	
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)	
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)	
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)	
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)	
ex 0406 90 82 (camembert)	
ex 0406 90 84 (brie)	

2. Nell'allegato IV, elenco 8, la tabella relativa a "Cheese and curd" è sostituita dalla seguente:

CN code 2007	Notes/tariff quota/reductions
0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)	
0406 40 10 (Roquefort)	
0406 90 15 (Gruyère)	
0406 90 18 (Vacherin Mont d'Or)	
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)	
0406 40 50 (Gorgonzola)	
0406 90 32 (Feta)	
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)	
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)	
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)	
ex 0406 90 76 (Fontina)	
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)	
ex 0406 90 81 (Cantal)	
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)	

#### Articolo 3

1. Nell'allegato VI, elenco 4, la tabella relativa a "Cheese and curd" è sostituita dalla seguente:

HS code 1996	Notes/tariff quota/reductions
0406 10 10 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 10 20 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 20 10 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 20 90 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 30 00 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 0%; agf 3%
0406 40 10 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 40 90 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 90 10 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 90 25 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 90 35 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 90 90 (*) (except Gouda and Cheddar)	Global cheese and curd 5 000 t; 50%; agf 3%
0406 90 XX [to be defined by South Africa] (*) (Gouda and Cheddar)	Global cheese and curd 5 000 t; 0%; agf 3%

- (\*) The annual growth factor (agf) will be applied annually to the relevant basic quantities.
- 2. La Comunità elimina le restituzioni all'esportazione per i formaggi Gouda, Cheddar e formaggi fusi, le tre categorie di formaggio(\*) di cui ai codici NC 0406 90 21, 0406 90 78 e 0406 30, per le esportazioni con destinazione il Sudafrica.
- 3. Fatti salvi eventuali allineamenti del tasso di cambio, per i formaggi diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2, la Comunità evita che le restituzioni all'esportazione verso il Sudafrica superino il livello stabilito dal regolamento (CE) n. 1305/2004 del 15 luglio 2004 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>11</sup>.
- 4. La Comunità dà esecuzione agli impegni previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sempreché il Sudafrica proceda all'applicazione integrale, effettiva e senza condizione dei dazi doganali previsti per le importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Entro il 1° settembre 2007, il Sudafrica pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso relativo all'abrogazione delle misure adottate nei confronti delle esportazioni di formaggi comunitari verso il Sudafrica e all'apertura di un contingente globale di formaggi e latticini con le opportune modifiche di cui al paragrafo 1.
- 5. Entro il 1° settembre 2007, la Comunità pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le restituzioni all'esportazione modificate di cui ai paragrafi 2 e 3.

-

GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.

## Articolo 4

Le due parti hanno convenuto di sostituire l'attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari per i formaggi comunitari e sudafricani con un sistema basato sul principio "primo arrivato, primo servito" da attuare a decorrere dal 1° gennaio 2008.

## Articolo 5

- 1. La presente decisione entra in vigore il 1° settembre 2007.
- 2. Qualora il Sudafrica non abbia portato a termine il processo di ratifica alla data prevista al paragrafo 1 del presente articolo, l'entrata in vigore sarà decisa dalle due parti mediante scambio di lettere.